BCC CREDITOCONSUMO S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 “DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

PROTOCOLLI DI PARTE GENERALE

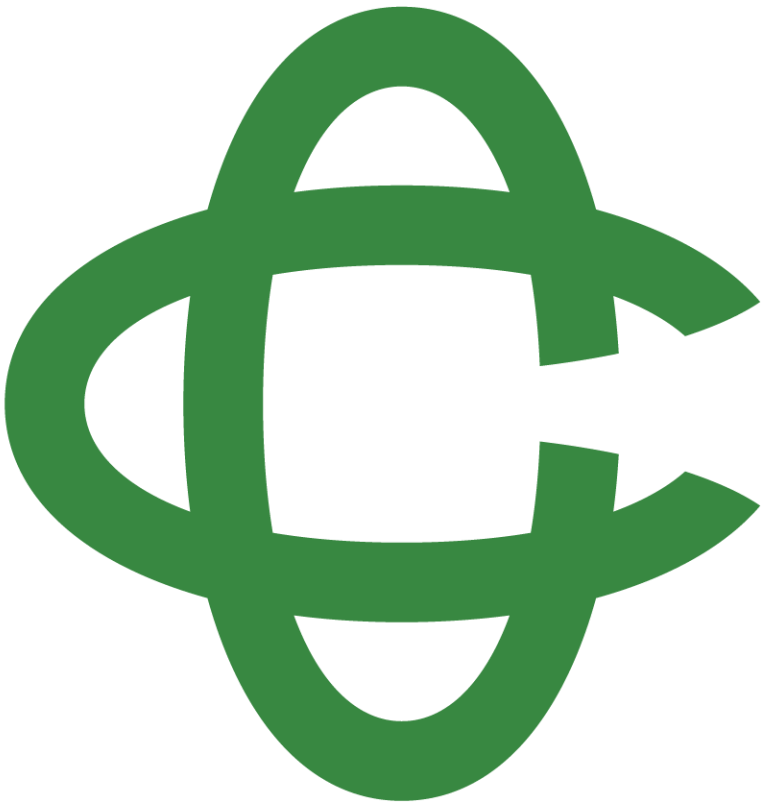

Tipo di documento:	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione di BCC CreditoConsumo S.p.A. il 28.7.2025

BCC CREDITO CONSUMO
GRUPPO BCC ICCREA

SOMMARIO

1. MODALITÀ DI GESTIONE DEL DOCUMENTO 4
1.1. Cronologia delle revisioni 4
1.2. Emanazione e norme abrogate in BCC CreditoConsumo S.p.A. 4
2. OGGETTO 5
3. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO 5
4. LEGENDA 5
5. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 7
5.1. Principali riferimenti normativi esterni 7
5.2. Principali riferimenti normativi interni 7
6. INTRODUZIONE: IL D.LGS. 231/2001 8
7. I REATI-PRESUPPOSTO 9
8. LE SANZIONI 9
9. L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO *EX* ART. 6 DEL D.LGS. 231/2001 11
9.1. Le previsioni del Decreto 11
9.2. Cenni alle linee guida categoriali 12
10. DESCRIZIONE E ASSETTO DI *GOVERNANCE* DI BCC CRE.CO. 13
10.1. Descrizione di BCC Cre.Co. 13
10.2. Il modello di *Governance* 13
10.3. Il contesto aziendale e l'assetto organizzativo 13
10.4. Ambiti di Direzione, Coordinamento e Controllo 13
10.5. Contratti di Servizio Infragruppo 13
11. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE 14
12. UTILIZZO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE 15
13. PROCEDURE MANUALI E INFORMATICHE 16
14. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 17
14.1. Struttura e Componenti del Modello 17
14.2. I principi general-preventivi 18
14.3. Rinvio: il Codice Etico, il Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo e il Sistema Disciplinare 20
14.4. La metodologia adottata nell'elaborazione e aggiornamento 21
14.4.1. Aggiornamento e adeguamento 22
14.4.2. Il Gruppo di Lavoro 231/01 23
15. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 25
15.1. La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti 25
15.2. I casi di ineleggibilità e decadenza 25
15.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione 26
15.4. Poteri e responsabilità 27
15.5. Il Regolamento dell'OdV 28
15.6. Il *budget* di dotazione 29
15.7. I flussi informativi e le segnalazioni 29
15.7.1. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza 29
15.7.2. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza 29

15.7.3. Le segnalazioni Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023 30
15.8. Coordinamento degli ODV delle Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 32
16. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE DEL MODELLO, FORMAZIONE 34
16.1. L'attività di formazione 35
16.2. Formazione degli Esponenti Aziendali, del Personale e dei Terzi Destinatari 36
APPENDICE 1: CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO 37

1. MODALITÀ DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

Omissis

1.1 Cronologia delle revisioni

Omissis

1.2 Emanazione e norme abrogate in BCC CreditoConsumo S.p.A.

Omissis

2. OGGETTO

Il presente documento ha lo scopo di illustrare l'articolazione dei componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di BCC CreditoConsumo S.p.A., nonché fissare i generali principi di comportamento cui sono assoggettati tutti i Destinatari.

3. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di BCC CreditoConsumo S.p.A. o altro organo in conformità ai Poteri Delegati tempo per tempo vigenti, previa verifica dell'Organismo di Vigilanza. Ogni modifica allo stesso segue il medesimo iter approvativo.

4. LEGENDA

Significato da attribuire ad alcuni termini presenti nel documento:

- **Aree a Rischio**: le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, la potenzialità commissiva di un reato presupposto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.
- **Authorities**: Autorità pubbliche esercenti funzioni di istruzione, controllo e verifica, anche di rilievo settoriale come le Autorità di Vigilanza dell'ambito bancario e finanziario, in primis Banca d'Italia.
- **Banche Affiliate o anche "BCC"**: le BCC/CRA aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e, pertanto, soggette all'attività di Direzione e Coordinamento di Iccrea Banca in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato.
- **Banche Partner**: le BCC appartenenti al Gruppo con le quali BCC CreditoConsumo ha stipulato specifico accordo.
- **Banche Controllate**: l'insieme costituito dalle società del Perimetro di Direzione e Coordinamento autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.
- **Capogruppo (o "IB" o "Iccrea Banca")**: Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo.
- **Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo**: il documento portante i principi valoriali e di comportamento del Gruppo Iccrea nella lotta al fenomeno della corruzione, promuovendo e diffondendo una cultura del rischio e una consapevolezza del sistema dei controlli interni in essere, anche attraverso la definizione di principi per l'individuazione e la prevenzione di potenziali comportamenti che, più in generale, non siano in linea con i principi etici promossi e adottati a livello di Gruppo e recepiti dal Consiglio di Amministrazione di BCC CreditoConsumo S.p.A.
- **Codice Etico di Gruppo**: il Codice portante i principi valoriali e comportamentali del Gruppo Iccrea definiti dalla Capogruppo, recepito dal Consiglio di Amministrazione di BCC CreditoConsumo S.p.A.
- **Corporate Governance**: insieme di strumenti, regole, processi e presidi, adeguati alla specifica realtà dell'ente collettivo, finalizzati ad una corretta ed efficiente gestione dell'impresa, capace di coordinare gli interessi dell'ente con quelli degli Stakeholders.
- **Decreto Legislativo n. 231/2001 (anche solo "Decreto" o "D. Lgs. 231/01")**: il Decreto Legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.
- **Destinatari**: gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Terzi Destinatari.

- **Dipendenti**: tutti i collaboratori della Società, apicali e sottoposti, aventi un rapporto di lavoro con la stessa[1].
- **Esponenti Aziendali**: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Rientrano in tale perimetro gli amministratori, i sindaci e i direttori generali.
- **Funzioni Aziendali di Controllo (anche "FAC")**: Funzione Internal Audit, Funzione Compliance, Funzione AML, Funzione Risk Management.
- **Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**: si rimanda alla definizione del Regolamento di Gruppo tempo per tempo vigente. La composizione del Gruppo Iccrea, con evidenza del perimetro del Gruppo Bancario, è pubblicata sul sito istituzionale del Gruppo (https://www.gruppobcciccrea.it/Pagine/ChiSiamo/Chi-siamo.aspx).
- **Gruppo Iccrea**: si rimanda alla definizione del Regolamento di Gruppo tempo per tempo vigente.
- **Modello (anche "MOG 231/01" o "Modello 231")**: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001.
- **Organismo di Vigilanza (anche "OdV" o "Organizmo")**: l'Organismo autonomo ed indipendente preposto alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 adottato, nominato dall'Organo di amministrazione della Società.
- **Pubblica Amministrazione (anche P.A.)**: ogni ente di natura pubblica e società a partecipazione pubblica, comprese le Autorità di vigilanza. Con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, sono considerati gli esponenti della P.A., in veste di "pubblici ufficiali" o di "incaricati di un pubblico servizio".
- **Reati**: le fattispecie delittuose espressamente richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 come reati presupposto cui è collegata la responsabilità amministrativa dell'ente.
- **Società**: BCC CreditoConsumo S.p.A., nel seguito per brevità indicata anche, "Società" o "BCC Cre.Co.".
- **Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento**: le società controllate dalla Capogruppo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e dell'art. 23 del TUB, sulle quali la Capogruppo esercita le proprie attività di direzione, coordinamento e controllo (*i.e.*, Società del Perimetro Diretto, Banche Affiliate e Società del Perimetro Indiretto).
- **Società del Perimetro Diretto**: le società controllate dalla Capogruppo, anche indirettamente, in virtù di un rapporto partecipativo, ai sensi dei punti 1 e 2 dell'art. 2359 del codice civile.
- **Società del Perimetro Indiretto**: le società controllate dalla Capogruppo per il tramite di una o più Banche Affiliate, anche in virtù di un rapporto partecipativo, sulle quali la stessa intende esercitare, anche indirettamente, le proprie attività di direzione, coordinamento e controllo.
- **Terzi Destinatari**: soggetti non legati alla Società da vincoli societari o di subordinazione, che sono comunque tenuti al rispetto del Modello 231, agendo, internamente o esternamente, per conto o a favore della Società, quali, ad es., i fornitori di beni, opere e servizi, anche intellettuali, inclusi i consulenti e gli outsourcers, i collaboratori in virtù di contratto di servizio, agenti e intermediari, ecc.
- **Whistleblowing**: sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023 adottato dalla Società in conformità alla suddetta normativa.

[1] Rapporto di lavoro di ogni tipologia con contratto a tempo indeterminato o determinato, nonché i Dipendenti di società del Gruppo in distacco presso BCC CreditoConsumo.

5. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

5.1 Principali riferimenti normativi esterni

La Società, oltre ad essere assoggettata alle norme di diritto comune, si conforma alle prescrizioni, ove applicabili, della normativa speciale e regolamentare vigente in materia. In particolare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si richiamano:

- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (c.d. Direttiva Whistleblowing).D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, *Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro*;
- D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, *Testo Unico Bancario*;
- D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, *Testo Unico della Finanza*;
- Circolare Banca d'Italia, n. 288 del 3 aprile 2015 c.s.m., "*Disposizioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari";*
- D. Lgs. 231/07 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- *Circolare Banca d'Italia del 10 marzo 2011, "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231";*

5.2 Principali riferimenti normativi interni

Omissis

6. INTRODUZIONE: IL D.LGS. 231/2001

In attuazione dell'art. 11, legge delega 29 settembre 2000 n. 300, l'8 giugno 2001 è stato emanato il D. Lgs. n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, con cui è stata adeguata la normativa interna a convenzioni e atti internazionali in materia di responsabilità per la corruzione dei funzionari internazionali[2].

Il Decreto recante la *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, assimilabile a una responsabilità penale, nell'ipotesi in cui alcune fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio[3] degli enti stessi da parte di:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. "**apicali**")[4];
b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. "**subordinati**").

La responsabilità per illecito è imputabile direttamente all'ente collettivo in ragione del fatto che se un suo Esponente Aziendale e/o Dipendente ha potuto realizzare un comportamento delittuoso nel suo interesse/vantaggio, ciò è stato possibile a causa dell'esistenza di una **colpa di organizzazione**, ovvero della mancata adozione da parte dell'ente di adeguate misure preventive necessarie ad evitare la commissione dei reati-presupposto da parte dei suddetti soggetti.

---

[2] Legge di ratifica ed esecuzione di Atti internazionali elaborati in base all'art. K3 del trattato dell'Unione europea.

[3] In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 all'«interesse o al vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito". Il vantaggio, dunque, va necessariamente rapportato ad una verifica ex post che tenga conto del beneficio che concretamente ha avuto l'ente: non è quindi necessario un fine a favore della società, ma il mero realizzarsi del vantaggio derivante da una condotta illecita. Con specifico riferimento ai reati colposi, l'interesse e il vantaggio devono essere valutati non rispetto all'evento (per definizione non voluto), ma rispetto alla condotta tenuta dal soggetto agente inosservante delle norme cautelari. Nel caso dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, il soggetto agente non vuole la morte o la lesione del lavoratore ma, al fine di ottenere un risparmio economico o di tempo per l'impresa, non adotta tutte le misure antinfortunistiche necessarie.

[4] Possono essere qualificati come apicali i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di "datori di lavoro" ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

7. I REATI-PRESUPPOSTO

Al fine di configurare la responsabilità amministrativa il Decreto, nella Sezione III del Capo I, individua, come rilevanti, solo specifiche tipologie di reato (i c.d. reati-presupposto)[5], meglio indicate nell'Appendice n. 1.

8. LE SANZIONI

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato sono:

i. sanzioni pecuniarie: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria, sono calcolate in base ad un sistema per quote che vengono determinate dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota)[6];
ii. sanzioni interdittive: sono (art. 9, comma 2)[7]:
   - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
   - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
   - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
   - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
   - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
iii. confisca del prezzo o del profitto del reato (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna)[8];
iv. pubblicazione della sentenza[9].

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e, nei casi più gravi, arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di Reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

---

[5] Il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati numerosi atti diretti ad inserire ulteriori fattispecie.

[6] È possibile l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'art. 12 del Decreto.

[7] Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelarmente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso; abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati; abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

[8] La confisca – disposta unitamente alla sentenza di condanna – si applica anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o prodotto del reato.

[9] La pubblicazione della sentenza di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) può essere richiesta dal P.M. ed effettuata una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati, nonché mediante l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.

È possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.
Deve essere evidenziato che il Decreto prevede, all'art. 15, che, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.
Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.
A tal proposito, deve evidenziarsi che le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) del Decreto, **non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del Decreto**.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:
- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

9. L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO EX ART. 6 DEL D.LGS. 231/2001

9.1. Le previsioni del Decreto

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6, comma 1 prescrive che, nell'ipotesi in cui i Reati siano ascrivibili a **soggetti in posizione apicale**, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, di gestione, organizzazione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e ne curi l'aggiornamento;
c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello 231;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Il contenuto del Modello 231 è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'ente debba:

i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i Reati;
iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello 231.

Nel caso dei **soggetti in posizione subordinata**, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello 231 comportano che l'ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nella norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi **ai fini dell'esonero della responsabilità** dell'ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello 231 deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello 231 richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub* art. 6, comma 2).

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, un Modello idoneo deve inoltre prevedere, in conformità alle disposizioni del Decreto Whistleblowing:

a) i canali di segnalazione interna implementati nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto Whistleblowing (ad es., fra gli altri, in materia di riservatezza, etc.);
b) il divieto di atti di ritorsione ai sensi del Decreto Whistleblowing;
c) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni per le ipotesi di cui all'art. 21 del Decreto Whistleblowing[10].

Come noto, sotto un profilo formale l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello 231 non costituiscono un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. Tuttavia, come visto sopra, il Decreto sancisce che la facoltativa adozione, *ante* Reato, di un congruo Modello 231 penal-preventivo, del quale venga accertata l'adeguatezza ed effettività dal giudice penale *post factum,* può comportare da parte di questi la concessione del beneficio d'esimente da responsabilità dell'ente collettivo; ciò, sebbene un reato sia stato effettivamente realizzato.
Infatti, ciò che si chiede all'ente collettivo è un approccio organizzativo e operativo in chiave di prevenzione dei Reati della medesima specie, non invece l'obbligo di impedirne comunque la realizzazione ("*nemo ad impossibilia tenetur").*
Ancora, si ricorda che il Modello 231 anche se adottato *post factum* e, quindi, seppur non sindacabile in termini di efficacia nella prevenzione dei reati-presupposto, diviene circostanza attenuante rilevante nella valutazione delle sanzioni da applicare all'ente.
È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello 231 non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare ovvero ampliarne i contenuti per tener conto di modifiche normative nel frattempo intervenute.

9.2. Cenni alle linee guida categoriali

Per espressa previsione legislativa (art. 6 comma 3), i Modelli possono essere adottati sulla base di Codici di comportamento redatti dalle Associazioni categoriali rappresentative degli enti, aventi rilevanza nazionale, comunicati al Ministero della Giustizia e da questo formalmente validati.
In attuazione di siffatto disposto normativo, **l'ABI - Associazione Bancaria Italiana** e **Confindustria** (e altre associazioni nazionali di categoria) hanno redatto e sottoposto al vaglio ministeriale proprie "*Linee guida per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa*", operando talune scelte organizzative e approfondendo alcune misure di presidio e controllo rispondenti alle peculiarità del settore merceologico di appartenenza.
Per l'elaborazione del proprio Modello 231, la Società ha tenuto conto delle indicazioni fornite dalle suddette Linee guida, così come periodicamente aggiornate.

[10] **Cfr. paragrafo del presente documento relativo alle segnalazioni verso l'OdV.**

10. DESCRIZIONE E ASSETTO DI GOVERNANCE DI BCC CRE.CO.

La Società, nell'ambito del Gruppo Iccrea, si configura come società del Perimetro di Direzione e Coordinamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 23 del T.U.B., nonché società del Perimetro Diretto essendo controllata dalla Capogruppo in virtù di un rapporto partecipativo.
Le modalità istituzionali di funzionamento del Gruppo Iccrea e, in particolare, le attività e gli strumenti di direzione, coordinamento e controllo della Capogruppo sulle società del Perimetro di Direzione e Coordinamento sono disciplinate da apposito Regolamento del Gruppo, al fine di garantire efficienza, efficacia dei processi e un disegno imprenditoriale unitario.
Il predetto Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, è stato recepito da BCC Cre.Co. mediante approvazione del medesimo da parte del proprio Consiglio di Amministrazione.

10.1. Descrizione di BCC Cre.Co.

Omissis

10.2. Il modello di Governance

Omissis

10.3. Il contesto aziendale e l'assetto organizzativo

Omissis

10.4 Ambiti di Direzione, Coordinamento e Controllo

Omissis

10.5 Contratti di Servizio Infragruppo

Omissis

11. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, l'Organo Amministrativo è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ai singoli consiglieri; i poteri di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e, ove attribuito il relativo potere, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società devono essere sempre individuati. Essi devono essere fissati in modo coerente con il ruolo e con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni da assegnare.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ad essa spettante.

Le linee generali a cui si attengono gli atti di conferimento di poteri di firma sono:

1) indicazione del soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
2) indicazione del soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita e del legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
3) indicazione dell'oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
4) ove attribuito, indicazione dei limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma viene aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze della Società. Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alle ipotesi in cui, a seguito di modifiche organizzative della Società, sia necessario revocare le procure e le deleghe precedentemente conferite e darne adeguata pubblicità.

12. UTILIZZO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

È l'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto a richiedere la definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati.

In tale direzione opera, tra l'altro, l'indicato sistema di deleghe e di procure adottato dalla Società.

Pertanto, tutte le procedure regolanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni della segregazione di funzioni, della verificabilità, della tracciabilità, della trasparenza, della pertinenza e dell'inerenza con l'attività aziendale e devono adottare strumenti consolidati nella prassi amministrativa (ad es. poteri di firma abbinati; frequenti operazioni di riconciliazione; supervisione e *monitoring*; attivazione di "*red flag"* per la rilevazione di anomalie e disfunzionalità dei processi e dei comportamenti).

Vale evidenziare che tale area e i processi correlati risultano per BCC Cre.Co. particolarmente presidiati stante l'articolata e analitica normativa vigente per tale linea di *business*, nonché i penetranti poteri di vigilanza esercitati dalle *Authorities*, *in primis* Banca d'Italia, oltre che dagli Organi di controllo endo-extrasocietari.

13. PROCEDURE MANUALI E INFORMATICHE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, BCC Cre.Co. ha messo a punto un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, le procedure approntate dalla Società, sia manuali che informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai diversi processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.
In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:

- **favorire il coinvolgimento di più soggetti**, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; nessun soggetto dovrebbe gestire in autonomia un intero processo, in quanto le diverse attività che lo compongono non devono essere *in toto* assegnate ad un solo individuo, ma suddivise tra più attori. Per tale motivo la struttura delle procedure aziendali deve garantire la separazione tra le fasi di: – decisione – autorizzazione – esecuzione – controllo – registrazione e archiviazione delle operazioni riguardanti le diverse attività aziendali, con specifico riferimento a quelle ritenute maggiormente sensibili, ovvero soggette ad un elevato rischio reato;
- **adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua**; nel rispetto del principio di verificabilità, lo svolgimento di ogni processo deve risultare tracciabile, sia in termini di archiviazione documentale sia a livello di sistemi informativi;
- **prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate**. Al fine di costruire presidi di controllo efficaci, che rispondano anche ai sopracitati principi di tracciabilità e trasparenza, è necessario costruire un'apposita matrice delle deleghe, che individui in maniera puntuale i soggetti deputati a svolgere funzioni o gestire processi particolarmente sensibili. Per ciò che concerne operazioni delicate o che potrebbero dare luogo alla commissione di uno dei reati-presupposto, è possibile strutturare veri e propri documenti e format da compilare al fine di effettuare un *matching* tra le attività svolte ed i poteri attribuiti, oltre a conferire tracciabilità alle operazioni effettuate.

Le procedure sono diffuse e pubblicizzate presso i servizi/le funzioni interessati/e attraverso specifica comunicazione e formazione.

14. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

14.1 Struttura e Componenti del Modello

Il Modello 231 di BCC Cre.Co. quale strumento unitario, è costituito dalle seguenti componenti essenziali:

- Parte Generale;
- Protocolli Comportamentali di Parte Speciale;
- Matrici di Mappatura;
- Sistema Disciplinare;
- Sistema di Whistleblowing;
- Organismo di Vigilanza.

Costituiscono indispensabili complementi del Modello 231 le successive azioni di Informazione e di Formazione rivolte ai Destinatari, nonché l'attivazione di Flussi informativi diretti all'OdV.
Nello specifico, nella Parte Generale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello 231, nonché della regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono sinteticamente rappresentate le componenti sottoindicate (di seguito anche "Componenti") che, in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria, corredano il Modello 231:

- il modello di *governance* ed il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- il sistema di budget e il controllo di gestione;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il Codice Etico di Gruppo e il Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo;
- il Sistema Disciplinare;
- il Sistema di Whistleblowing;
- la comunicazione e la formazione sul Modello 231 e le sue Componenti.

Inoltre, l'elenco dei reati presupposto rappresenta un'appendice alla Parte Generale, cfr. Appendice n.1.

Nella Parte Speciale e nelle Matrici vengono individuate, invece:

i) le aree ritenute "a rischio reato", vale a dire le aree aziendali, astrattamente "impattate" dal rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
ii) all'interno di ciascuna area a rischio viene indicato se l'area è anche a rischio c.d. "strumentale", ossia caratterizzata da attività che possono assumere carattere di supporto rispetto alla commissione delle fattispecie di reato di interesse (in particolare: ai reati contro la Pubblica Amministrazione, alla corruzione tra privati e ai reati tributari);
iii) le funzioni e/o i servizi che operano nell'ambito di tali aree e le famiglie di Reato astrattamente perpetrabili;
iv) i principali controlli previsti con riferimento alle singole aree a "rischio reato" e "strumentali"; a titolo esemplificativo, sono Principi di controllo:

a. la **tracciabilità** degli atti, delle operazioni e transazioni mediante idonei supporti documentali (cartacei e/o informatici) che esplicitino i caratteri e le modalità dell'operazione e i soggetti coinvolti;
b. l'individuazione di specifici **livelli autorizzativi** o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni;
c. la v**eridicità, esaustività e aggiornamento** dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento dei processi, all'esercizio dei controlli interni ed esterni, nonché al reporting ad Organi Sociali e ad Authorities di Vigilanza;

v) una sintetica elencazione dei **principi generali di comportamento** da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei Reati; tali principi prevedono che ogni società ponga in essere soluzioni organizzative che, a titolo esemplificativo,
a. assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
b. siano in grado di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
c. stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
d. assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
e. garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza;
f. consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

14.2 I principi general-preventivi

I comportamenti di tutti gli Esponenti Aziendali e dei Dipendenti devono conformarsi alle prescrizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge (ordinaria e speciale) ed ai principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo e nel Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo; inoltre, con riferimento alla prevenzione dei reati di cui al Decreto, i suddetti comportamenti devono essere conformi alle prescrizioni del Modello 231 adottato, nonché agli altri codici/disposizioni deontologiche cui ha formalmente aderito o aderirà la Società.

L'adeguata formalizzazione (inerente obiettivi, poteri, limiti, responsabilità e compiti operativi) dei processi "a rischio" costituisce la primaria e indispensabile forma di presidio del rischio ed un elemento caratteristico nella costruzione del Modello 231.

Tali processi devono essere disciplinati aziendalmente prevedendo il rispetto delle norme applicabili e dei principi emanati in materia di Sistema dei Controlli Interni dalle Autorità di Vigilanza e Controllo e comuni alle aziende di tutti i settori.

In tale contesto, devono essere identificate soluzioni organizzative che:

- assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- siano in grado di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;

- stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
- assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza;
- consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

L'attribuzione di responsabilità deve essere definita evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche, ai vari livelli, ed i successivi controlli, in un unico soggetto. I suddetti principi sono posti alla base anche del Sistema di Controllo Interno, finalizzato a garantire un governo efficiente ed efficace della Società, presupposto indispensabile per l'ottenimento del beneficio di esimente da responsabilità di cui al Modello 231.

Risultano **PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**, vincolanti tutti gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione:

i. il divieto espresso di porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 c.s.m.;
ii. il divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non sostanzino *ex se* un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo, o esserne strumento, o agevolarne la consumazione;
iii. il divieto di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto d'interesse, nonché di disattendere le istruzioni delle Authorities nell'esercizio della propria attività operativa;
iv. il divieto di promettere o concedere elargizioni in denaro od altre utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici funzionari o incaricati di un pubblico servizio, nonché di dar seguito a loro richieste di indebiti vantaggi;
v. il divieto di operare qualsiasi operazione finanziaria nei confronti di chiunque con modalità non conformi alle procedure aziendali vigenti presso BCC Cre.Co. ed il Gruppo.

Sono altresì **PRINCIPI DI CONTROLLO**, rivolti a qualsiasi Esponente Aziendale e Dipendente, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione:

i. la definizione dei livelli autorizzativi e di controllo per il compimento di ciascuna fase operativa caratteristica di un processo;
ii. la ripartizione dei poteri, delle responsabilità e dei presidi di controllo, onde impedire la concentrazione sul medesimo soggetto della gestione esclusiva ed autoreferenziale dei processi;
iii. la separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;
iv. la documentabilità delle attività di controllo, supervisione e vigilanza;
v. la costante identificazione, misurazione e *monitoring* dei principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi per l'esercizio dell'attività istituzionale;

vi. la tracciabilità degli atti, delle operazioni e transazioni mediante idonei supporti documentali (cartacei e/o informatici) che esplicitino i caratteri e le modalità dell'operazione e i soggetti coinvolti;
vii. l'individuazione degli specifici livelli autorizzativi o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni;
viii. la veridicità, esaustività e aggiornamento dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento dei processi, all'esercizio dei controlli interni ed esterni, nonché al *reporting* ad Organi Sociali e ad *Authorities* di vigilanza.

È responsabilità di tutte le U. O. coinvolte nelle attività, ciascuna nell'ambito della propria competenza, osservare e far osservare il contenuto dei suddetti principi e segnalare tempestivamente alla Funzione Compliance nella sua funzione di coordinatore del Gruppo di Lavoro (di seguito richiamato) - ove non previsto un obbligo di *reporting* diretto all'Organismo di Vigilanza - ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima, onde poter adottare gli opportuni provvedimenti e correttivi.
Al verificarsi di uno dei seguenti fattori, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

i. introduzione di nuovi indirizzi strategici;
ii. attivazione di nuovi specifici progetti o variazioni organizzative rilevanti (e.g. struttura, ruoli, deleghe, etc.);
iii. evoluzione dei modelli di produzione e/o erogazione dei servizi;
iv. cambiamenti nel contesto giuridico-normativo di riferimento (e.g. normativa comunitaria, Leggi e Decreti, disposizioni di Vigilanza, etc.);
v. segnalazioni da parte delle U.O. della necessità di formalizzare specifiche prassi operative;
vi. razionalizzazione dei processi aziendali;

è fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale e Dipendente coinvolto di rappresentare tempestivamente tali circostanze al proprio Responsabile, che provvederà ad interessare il responsabile della procedura stessa.

14.3 Rinvio: il Codice Etico, il Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo e il Sistema Disciplinare

Risultano componenti essenziali del Modello 231 penal-preventivo *ex* D.Lgs. 231/2001:

Codice Etico di Gruppo ed Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo
Così come previsto dalle Linee Guida delle maggiori Associazioni di categoria, il Codice Etico o di Condotta è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello 231, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.
La finalità del Codice Etico è, dunque, di garantire il più elevato standard di eticità possibile nello svolgimento dell'attività sociale.
Il Gruppo Iccrea ha emanato un **Codice Etico di Gruppo** applicabile a tutte le Società del perimetro di Direzione e Coordinamento. Tale Codice, parte integrante del Modello 231 della Società, definisce i principi valoriali e comportamentali ai quali tutti gli stakeholder devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.
A ciò si aggiunge che il Gruppo, da sempre impegnato nella lotta alla corruzione, ha emanato uno specifico **Codice di Condotta Anticorruzione**, approvato anche dalla Società, che ha lo scopo di esporre in modo articolato l'impegno del Gruppo Iccrea nella lotta al fenomeno della

corruzione, promuovendo e diffondendo una cultura del rischio e una consapevolezza del sistema dei controlli interni in essere, anche attraverso la definizione di principi per l'individuazione e la prevenzione di potenziali comportamenti che, più in generale, non siano in linea con i principi etici promossi e adottati a livello di Gruppo.

Sistema Disciplinare

Gli artt. 6 e 7 del Decreto, per l'effettività ed efficacia del Modello 231, richiede l'adozione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare l'eventuale violazione delle prescrizioni ivi indicate.

La Società ha, quindi, adottato un Sistema Disciplinare parte integrante del presente Modello 231 che definisce la procedura di contestazione dell'addebito, di conduzione della fase istruttoria, nonché di irrogazione all'autore della violazione di misure disciplinari congrue ed efficaci, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti.

Ai sensi del novellato art. 6, comma 2 bis in esso sono altresì previste sanzioni irrogabili per le ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al Decreto Whistleblowing.[11]

14.4 La metodologia adottata nell'elaborazione e aggiornamento

Tenendo conto della normativa di settore, nonché delle Linee guida redatte da ABI e da Confindustria, si è provveduto ad elaborare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in chiave anti-reato, "calibrato" sulla realtà organizzativa ed operativa della Società al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001.

L'intervento di elaborazione del Modello 231 della Società (e del suo aggiornamento) prevede il coinvolgimento di più competenze (tecnico-giuridiche, organizzative, di controllo interno, ecc.).

A tal fine BCC Cre.Co. ha costituito e attivato un Gruppo di Lavoro (o anche "GdL") composto da Funzioni interne di BCC Cre.Co. e consulenti esterni specializzati in ambito 231/01 e professionisti in materia di *risk management*).

Il coordinamento del Gruppo di Lavoro è affidato alla Funzione di Compliance accentrata in Capogruppo.

L'intervento di predisposizione e aggiornamento del Modello 231 si articola nelle seguenti fasi successive:

I: Attivazione del Gruppo di Lavoro

L'attività di elaborazione o di aggiornamento del Modello 231, in applicazione di quanto previsto nello stesso, muove dal coinvolgimento del Gruppo di Lavoro creato *ad hoc* ed operante attraverso incontri dedicati e analisi condivisa dei documenti che ne risultano componenti essenziali.

II: Ricognizione informativa e documentale

La raccolta e analisi di informazioni, dati e documentazioni ufficiali – effettuata mediante interviste con responsabili aziendali e con i referenti del Gruppo di Lavoro – oltre a fornire elementi conoscitivi, consente la necessaria ricostruzione della "fotografia", veritiera ed

[11] Cfr. Art. 21 del Decreto Whistleblowing

aggiornata della struttura organizzativa, gestionale ed operativa di BCC Cre.Co., indispensabile alla costruzione di un Modello 231 "*tailor made*".

III: Mappatura dei processi a rischio e delle attività sensibili alla commissione di Reati

Individuazione delle famiglie di reato di cui al Decreto ritenute configurabili e aggiornamento della mappatura delle Aree a Rischio Reato, delle Attività Sensibili, dei Reati ipotizzabili e delle funzioni coinvolte. La mappatura contiene:

- le modalità commissive;
- le attività/processi a potenziale attitudine criminogena (Aree a Rischio e Attività Sensibili);
- i soggetti (interni ed esterni) gestori delle attività e potenzialmente autori delle condotte illecite.

IV: Valutazione del grado di rischio potenziale e dell'adeguatezza del sistema di controllo preventivo (Protocolli)

Aggiornamento ed integrazione, in funzione dei risultati della mappatura dei reati-presupposto, dei correlati Protocolli comportamentali, sia di parte Generale che Speciale, volti a prevenire la commissione delle tipologie di rischio-reato mappate.

Il risultato dell'intervento si è concluso con l'aggiornamento dei c.d. Protocolli comportamentali, sia di parte Generale che Speciale, volti a prevenire la commissione delle tipologie di rischio-reato mappate.

Con i Protocolli Speciali sono stati definiti gli strumenti di natura special-preventiva, quali presidi, sistemi di *monitoring* e prescrizioni comportamentali vincolanti i soli soggetti operanti negli ambiti aziendali risultati "critici" o "sensibili".

Le attività sopra descritte sono condotte in coerenza con le Linee Guida categoriali (ABI e Confindustria) che hanno definito il limite dell'azione prevenzionale richiesta dal Decreto, che non coincide con la completa neutralizzazione del rischio-reato, bensì nella gestione dello stesso, in termini di contenimento delle potenzialità commissive di reati della medesima *species*.

Tale condizione di equilibrio ricorre qualora ogni ulteriore presidio e misura regolamentare non comporterebbe un *plus* prevenzionale, ma solamente un costo aggiuntivo.

Da ultimo, si provvede all'aggiornamento del Sistema Disciplinare, regolante la procedura di rilevazione, contestazione, accertamento ed irrogazione di sanzioni disciplinari a tutti i Destinatari del Modello 231, autori di violazioni di prescrizioni del Modello 231 stesso.

14.4.1 Aggiornamento e adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'aggiornamento del Modello 231 e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello 231 stesso, di integrazioni o modifiche legislative.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera, previo esame dell'Organismo di Vigilanza, in merito all'aggiornamento periodico del Modello 231.

Il Modello 231 è sottoposto a procedimento di revisione periodica, prendendo in considerazione, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- variazioni del "catalogo dei reati" previsti dal D. Lgs 231/2001 o del Decreto stesso, e relativa analisi di applicabilità;

- coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;
- variazioni significative dell'assetto organizzativo e delle aree di business, nonché modifiche societarie;
- modifiche di processo (a titolo esemplificativo: cambiamenti dei compiti assegnati, nelle modalità di esecuzione delle attività sensibili e di prevenzione) censiti / da censire;
- modifiche della normativa interna (ad es. Regolamenti, Procedure, ecc.);
- rilievi effettuati dalle Funzioni Aziendali di Controllo, con rilevanza 231/01, al fine di identificare interventi "correttivi" al Modello 231 o di Componenti di esso;
- eventuali violazioni del Modello 231 stesso e segnalazioni ricevute dagli Esponenti Aziendali o Dipendenti, da whistleblowers ovvero da soggetti terzi.

L'Organismo può, comunque, proporre la revisione del Modello 231 o di Componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario (es. intervenute modifiche organizzative ed operative), ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri, segnalazioni ricevute da Esponenti Aziendali o Dipendenti, ovvero da whistleblowers.
L'aggiornamento del presente Modello 231 segue l'iter descritto nella Politica di Gruppo in materia di sistema normativo interno tempo per tempo vigente.

14.1.1. Il Gruppo di Lavoro 231/01

Per la gestione del Modello 231 è stato costituito un "Gruppo di Lavoro" (di seguito anche "GdL") composto dalle seguenti funzioni, che partecipano ai lavori per quanto di competenza:

Omissis

Il Gruppo di Lavoro opera a supporto della Direzione Generale e dell'Organismo di Vigilanza; è coordinato dalla Funzione Compliance (di seguito anche "Coordinatore") che ha facoltà di coinvolgere ed attivare all'occorrenza ogni altra U.O. necessaria ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati.
Il Gruppo di Lavoro si occupa di redigere e aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Protocolli di Parte Generale, Protocolli di Parte Speciale, Matrici di Mappatura, Risk Assessment e Sistema Disciplinare) nonché dell'analisi dei rischi sulla base dell'evoluzione dei processi aziendali e dell'operatività della Società.
I principali compiti sono:

- analisi di applicabilità dei reati inclusi nel catalogo dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001;
- valutazione dei rischi 231/01;
- identificazione delle aree a rischio reato e dei processi / attività sensibili;
- individuazione dei presidi per ciascuna area a rischio / attività sensibile rilevata;
- identificazione delle azioni di miglioramento per l'integrazione dei presidi di controllo e definizione di un piano di implementazione da sottoporre all'attenzione della Direzione Generale e dell'Organismo di Vigilanza;
- monitoraggio nel continuo del piano di implementazione dei presidi di controllo indentificati;
- presentazione del Modello **231** all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione di BCC Cre.Co. per l'esame e l'approvazione.

Il Gruppo di Lavoro si riunisce periodicamente su input del Coordinatore o su richiesta delle Funzioni partecipanti, della Direzione Generale o dell'Organismo di Vigilanza ovvero di uno dei suoi componenti.
Al Gruppo di Lavoro, gli Organi Sociali, l'Alta Direzione e tutte le funzioni aziendali esprimono la massima collaborazione.
Omissis

15. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

15.1 La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto indica, quale condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dell'ente (nel seguito anche "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
L'art. 6, comma 4 bis del Decreto prevede che il ruolo e le funzioni di Organismo di Vigilanza possano essere attribuite al Collegio Sindacale. La Società ha, pertanto, ritenuto di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale[12].
Pertanto, l'OdV si configura come funzione collegiale composta da tre membri, di cui uno avente ruolo di Presidente, coincidenti con i membri effettivi del Collegio Sindacale.
L'accettazione dell'incarico sindacale comporta anche l'assunzione dei compiti (e delle responsabilità) derivanti dallo svolgimento della funzione di Organismo di Vigilanza.
Con particolare riferimento al Presidente del Collegio Sindacale, egli sarà chiamato a svolgere tale compito anche in relazione alla funzione di Organismo di Vigilanza[13].
L'Organismo di Vigilanza, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria e ABI, risponde ai seguenti requisiti, che si riferiscono all'Organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione:

- autonomia e indipendenza: è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, i quali potrebbero ledere l'obiettività di giudizio e non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societari;
- professionalità: intesa come insieme di strumenti e competenze tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata;
- continuità d'azione: l'OdV è provvisto di un adeguato budget e di adeguate risorse ed è dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza in modo che sia garantita una efficace e costante attuazione del Modello 231;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: negli stessi termini previsti dalla legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

15.2 I casi di ineleggibilità e decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del componente dell'OdV:

i. l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
ii. l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri dell'Organo Amministrativo di BCC Cre.Co. nonché con i medesimi membri degli altri enti dello stesso Gruppo o con i soggetti esterni incaricati della revisione;

[12] Per le Banche tale opzione è suggerita quale soluzione preferenziale dall'Autorità di vigilanza (Circ. Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 c.s.m., Parte I, Cap. 3, Sez. II, Par. 4) nonché indicata come preferibile dalla Capogruppo nel Regolamento di Gruppo.
[13] Si vedano Linee Guida di Confindustria, "*par. 2.3. Utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un Organismo ad hoc*", p. 87 e art. 2382 c.c. "Cause di ineleggibilità e di decadenza".

iii. l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale (consulenza, prestazione d'opera, ecc.) tra il componente e BCC Cre.Co. o altre società/BCC dello stesso Gruppo, tali, per natura e valore economico, da compromettere l'indipendenza del componente stesso.
iv. Inoltre, con riferimento ai sindaci/componenti dell'OdV, si rileva che la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2399 c.c. sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente è tenuto ad informare immediatamente l'Organo Amministrativo.
Per completezza, inoltre, si fa espresso rinvio alla normativa e statutaria vigente per il Collegio Sindacale.

15.3 La durata dell'incarico e le cause di cessazione

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria in relazione all'ipotesi dell'attribuzione delle funzioni di OdV al Collegio Sindacale, la durata dell'incarico di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale è pari a quella stabilita nella delibera assembleare di nomina del Collegio, in modo tale da allineare i rispettivi termini di scadenza.
Nel caso di coincidenza tra il Collegio Sindacale e l'OdV, la cessazione dell'ufficio di sindaco pone termine all'incarico e ai compiti rientranti in tale ufficio[14].
La **cessazione dall'incarico dell'intero OdV o del singolo componente** può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- decadenza;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia del componente dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- decesso.

Le suddette cause di cessazione seguono le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il Collegio Sindacale.
Si specifica, inoltre, che la **revoca dell'OdV** può avvenire solo per giusta causa con delibera dell'Organo Amministrativo, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.
Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

i) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
ii) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza;
iii) il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto doloso;
iv) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
v) il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera dell'Organo Amministrativo.

[14] Si vedano Linee Guida di Confindustria, par. 2.3. "*Utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un Organismo ad hoc*", p. 87. Per le cause di cessazione dell'OdV, stante la coincidenza con il Collegio Sindacale, trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 2400 e ss. del codice civile.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Organo Amministrativo nomina senza indugio il nuovo OdV.
Nell'ipotesi di cessazione del mandato di un componente dell'Organismo, l'OdV stesso viene integrato nella sua composizione con le stesse regole identificate, per il Collegio Sindacale, dalla legislazione vigente al momento in cui si verifica la causa che impone la sostituzione del Componente.

15.4 Poteri e responsabilità

Stante le funzioni precipuamente individuate dal Decreto in capo all'Organismo di Vigilanza, vale a dire di controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e curarne l'aggiornamento, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1) di verifica e vigilanza sul Modello 231, ovvero:
   - verificare l'adeguatezza del Modello 231, anche avvalendosi delle FAC, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
   - verificare l'effettività del Modello 231, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello 231 stesso;
   - a tali fini, monitorare l'attività dell'ente effettuando verifiche periodiche e straordinarie (c.d. "*spot*"), nonché i relativi *follow-up*;
2) di aggiornamento del Modello 231, ovvero:
   - curare l'aggiornamento del Modello 231, proponendo, se necessario, all'Organo Amministrativo o alle funzioni dell'ente eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività dell'ente e/o di riscontrate significative violazioni del Modello 231;
3) di informazione e formazione sul Modello 231, ovvero:
   - monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello 231 presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
   - monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello 231 da parte di tutti i Destinatari;
   - riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse ovvero dagli Organi Amministrativi e di Controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello 231;
4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
   - assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello 231;
   - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello 231, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
   - informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
   - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello 231 ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;

- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

5) di vigilare sul corretto funzionamento del sistema di Whistleblowing adottato dalla Società.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e gli interventi effettuati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni dell'ente interessate. A tal fine anche gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV (in formato elettronico e/o cartaceo);
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231.
L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo di:

- effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- avere libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti dell'ente, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività dell'ente o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello 231;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente ovvero di consulenti esterni;
- disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziate dall'Organo amministrativo.

L'Organismo, inoltre, può comunicare al Personale della Società, con il supporto della Funzione Competente, novità di rilievo (di natura legislativa, regolamentare, ovvero riguardanti contenuti e funzioni del Modello 231 vigente).
I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e alle attività svolte nell'ambito del proprio mandato.

15.5 Il Regolamento dell'OdV

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio Regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione.
In particolare, nell'ambito di tale Regolamento, come previsto dalle *best practice* applicabili, devono essere disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello 231;

- l'attività legata all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello 231;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

15.6 Il budget di dotazione

Il Consiglio di Amministrazione assegna, per ogni esercizio sociale, un *budget* di spesa all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità di assegnazione attualmente previste presso la Società.
In particolare, l'ente può avvalersi anche di risorse esterne esperte in materia di controlli interni, penale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.
In ogni caso, ove necessario, l'Organo Amministrativo può assegnare ulteriori risorse all'ente su indicazione dell'OdV, in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'ente ed ai compiti spettanti all'OdV stesso.
Omissis

15.7 I flussi informativi e le segnalazioni

15.7.1 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto richiede che il Modello 231 preveda "*obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli*".
La definizione e la gestione del sistema di flussi informativi assumono, quindi, un ruolo centrale per l'efficace funzionamento del Modello 231. L'obbligo di informazione all'OdV è, dunque, concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello 231 e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del Reato.
Omissis

I Flussi informativi verso l'OdV possono essere trasmessi a mezzo e–mail alla casella di posta elettronica istituita dall'Organismo di Vigilanza (organismo231@bcccreco.bcc.it).
BCC Cre.Co., di concerto, con l'OdV potrà definire le modalità di trasmissione dei flussi informativi anche mediante appositi strumenti informatici, che verranno rese note tempo per tempo agli owner responsabili della produzione del flusso.

15.7.2 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV relaziona per iscritto, almeno annualmente, all'Organo Amministrativo sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure un'anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.
La Relazione periodica dell'OdV dovrebbe riguardare, in particolare:

- le attività svolte dall'OdV e le relative risultanze, eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza**;**
- gli esiti delle attività di verifica sull'effettività e adeguatezza del Modello 231 e le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurarle, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive già deliberate dall'Organo Amministrativo;

- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello 231;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle Funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati;
- pianificazione delle attività di verifica sul funzionamento del Modello 231 e di altri interventi per il periodo successivo.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

In particolare, l'OdV riferisce immediatamente all'Organo Amministrativo in merito a:

- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello 231;
- eventuali problematiche o criticità che si siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

15.7.3 Le segnalazioni Whistleblowing ai sensi del D. Lgs. 24/2023

BCC Cre.Co. si è, altresì, conformata alle nuove prescrizioni in materia di Whistleblowing ai sensi del D. Lgs 24/2023 (nel seguito "Decreto Whistleblowing") che ha abrogato i commi 2 ter e 2 quater dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e modificato il comma 2 bis del citato articolo, prevedendo:

- l'adozione di canali di segnalazione interna;
- il divieto di ritorsione per i segnalanti;
- un sistema disciplinare che contiene sanzioni specifiche per la violazione delle disposizioni in materia di Whistleblowing (ad es. per il caso di violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni).

Il Decreto Whistleblowing ha altresì introdotto la possibilità di effettuare segnalazioni in caso di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

L'effettuazione di segnalazioni che si rivelano infondate, effettuate con dolo o colpa grave da parte del segnalante, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

Sono oggetto di possibile segnalazione di cui al Decreto le seguenti circostanze:

- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 e le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231 del 2001;
- le violazioni del Codice Etico di Gruppo (ivi compresi gli episodi che riguardano qualsiasi forma di discriminazione e/o violenza fisica, verbale, digitale e psicologica);
- le violazioni del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo e delle normative interne aziendali;

Le segnalazioni devono essere effettuate attraverso gli specifici canali di segnalazione predisposti dalla Società ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e disciplinati dalla Politica di Gruppo sul

Sistema di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)[15], recepita dalla Società, cui si fa rinvio per quanto riguarda gli aspetti operativi (individuazione dei canali, soggetti che possono effettuare le segnalazioni).

Nello specifico, le **segnalazioni provenienti dai dipendenti** sono indirizzate, attraverso i canali messi a disposizione dalla Società, ai soggetti valutatori individuati dalla stessa Politica.

Omissis

Il Decreto Whistleblowing prevede altresì agli artt. 6, 7, 8 e 15, la possibilità di effettuare:

- Segnalazioni esterne tramite il canale gestito da ANAC
- Divulgazione pubblica.

I soggetti esterni all'organizzazione possono inoltrare la segnalazione secondo le modalità indicate sul sito web della Banca, consultabile al seguente indirizzo. BCC Cre.Co. — Chi siamo — Etica di Gruppo e Whistleblowing.

Laddove le segnalazioni siano rilevanti ai sensi del Decreto, il Gestore opererà in coordinamento con l'OdV, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, tramite:

- la trasmissione immediata di flussi informativi all'OdV da parte del Gestore delle segnalazioni in due modalità: la prima "ad evento" circa eventuali segnalazioni rilevanti *ex* Decreto; la seconda periodica (ad esempio, annuale) circa il numero di segnalazioni ricevute unitamente ad un giudizio sul funzionamento del sistema. Le informazioni saranno trasmesse in modo da garantire la riservatezza nei termini di cui al D.Lgs. 24/2023;
- l'eventuale coinvolgimento nella trattazione di specifiche segnalazioni dell'OdV che può formulare osservazioni o svolgere, se ritenuto opportuno, ulteriori approfondimenti di propria competenza;
- la definizione congiunta da parte del Gestore della segnalazione e dell'OdV degli aspetti operativi e delle verifiche da svolgere nella gestione delle segnalazioni;
- la notifica all'OdV, a procedimento istruttorio concluso, di eventuali risultati che possano mostrare i rischi e le violazioni delle misure previste dal Modello 231, così che l'OdV possa apportare i necessari interventi correttivi.
- la trasmissione all'OdV della Relazione annuale predisposta dal Responsabile del Sistema di segnalazione delle violazioni e la richiesta di eventuali approfondimenti, qualora necessari, anche al fine di vigilare sul corretto funzionamento del Sistema di segnalazione delle violazioni e di proporre eventuali interventi in ottica di costante miglioramento.

[15] La Politica definisce i principi generali, i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di segnalazione, nonché le modalità di invio e di gestione delle stesse

La gestione delle segnalazioni avviene in modo da garantire che il segnalante non sia oggetto di comportamenti e provvedimenti ritorsivi, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, diretti/e/o indiretti/e[16].

Tutte le segnalazioni sono trattate e classificate con livello massimo di riservatezza ed è garantita in ogni caso la protezione dei dati personali del segnalante. Viene altresì garantita la tutela della riservatezza del segnalato (c.d. persona coinvolta), del facilitatore che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e anche delle persone differenti dal segnalato, ma menzionate nella segnalazione stessa.

Rimangono ferme le previsioni in merito alle segnalazioni di violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile.

15.8 Coordinamento degli ODV delle Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

In linea con le best practice in materia, gli Organismi delle Società del Perimetro diretto del Gruppo Iccrea adottano prassi omogenee ed instaurano strumenti di coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, il quale può richiedere loro informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di vigilanza della stessa Capogruppo, senza inficiare l'autonomia degli stessi OdV.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza di BCC Cre.Co. provvede a comunicare tempestivamente, al verificarsi dell'evento, all'OdV della Capogruppo le seguenti informazioni:

- eventuali criticità riscontrate nell'attività di vigilanza relative a violazioni del Modello 231 che hanno comportato l'attivazione del sistema disciplinare;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità (inclusa l'Amministrazione finanziaria), dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti di amministratori, dirigenti, dipendenti e soci nonché di ignoti, per i reati di cui al Decreto e che coinvolgono la Società.

Le informazioni sopra richiamate dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica dedicata all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo (organismo231@iccrea.bcc.it).

In linea con quanto previsto dalle Linee Guida, ulteriori scambi informativi possono passare attraverso l'organizzazione di riunioni info-formative congiunte con cadenza, ad esempio, annuale e l'acquisizione eventuale delle relazioni periodiche anche per la formulazione di

[16] Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 24/2023, le misure di protezione vengono estese anche ad altri soggetti che, pur non avendo effettuato personalmente la segnalazione, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Tali soggetti sono il "facilitatore", le "persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante", i "colleghi di lavoro del segnalante", gli "Enti" di proprietà del segnalante, gli "Enti" presso i quali il segnalante lavora e gli "Enti" che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai modelli organizzativi.

16 COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE DEL MODELLO, FORMAZIONE

Due importanti requisiti del Modello 231 necessari per un suo buon funzionamento sono le attività di comunicazione e formazione che devono essere diversamente modulate in base ai destinatari. Tali attività hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello 231, BCC Cre.Co. si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari, al fine di assicurare che questi ultimi siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni. L'informazione deve essere completa, capillare, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati da BCC Cre.Co., e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

a) *Comunicazione e diffusione interna*

Con riferimento alla comunicazione e diffusione interna, ovvero al Personale e agli Esponenti Aziendali, la stessa viene realizzata mediante l'emissione di un Ordine di Direzione a firma del Direttore Generale e con la pubblicazione del Modello 231 sulla intranet aziendale.

In particolare, ogni informazione riguardante l'adozione e, successivamente, l'aggiornamento (periodico o ad evento) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ovvero di componenti di esso, segue l'iter di cui sopra.

Novità di rilievo (di natura legislativa, regolamentare, ovvero riguardanti contenuti e funzioni del Modello 231 vigente) possono essere comunicate anche a cura dell'Organismo di Vigilanza, che si avvarrà del supporto della Funzione competente.

Ogni Dipendente (Apicale e Sottoposto) riceve al momento dell'assunzione, o successivamente al momento dell'adozione del documento, copia (cartacea o informatica) del Modello 231 della Società e dei documenti allegati e correlati.

Resta ferma per esso la possibilità di accedere mediante la intranet aziendale e consultare la documentazione costituente il Modello 231, i componenti di esso e la documentazione correlata.

b) *Comunicazione e diffusione esterna*

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello 231, una sintesi dello stesso è messa a disposizione sul sito internet della Società e su richiesta, oltre al Codice Etico ed il Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo.

Al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello 231, nonché delle sue Componenti da parte di Terzi Destinatari, nei contratti in uso presso la Società è previsto l'inserimento di una clausola specifica volta a garantire il rispetto dei principi contenuti nel Modello 231 di BCC Cre.Co., del Codice Etico di Gruppo e del Codice Anticorruzione di Gruppo, pena l'applicazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione fino alla risoluzione del contratto, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Il Codice Etico e il Codice Anticorruzione di Gruppo vengono messi a disposizione di tutti gli stakeholder (interni ed esterni) mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Capogruppo e di BCC Cre.Co.

16.1 L'attività di formazione

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli di inquadramento dei Destinatari. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità – oltre che giuridiche – che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello 231.

In aggiunta alle attività connesse alla informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante attività di formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte di BCC Cre.Co., delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello 231, del Codice Anticorruzione di Gruppo e del Codice Etico di Gruppo al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno e all'esterno di BCC Cre.Co.

In particolare, è previsto che i principi del Modello 231, nonché quelli del Codice Etico di Gruppo e del Codice Anticorruzione di Gruppo che ne sono parte integrante, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative, di cui alcune erogate direttamente dalla Capogruppo, a cui è posto obbligo di partecipazione.

I singoli moduli formativi devono essere erogati da docenti qualificati, previamente selezionati, attraverso attività di formazione "*in house*" e, per il Personale dipendente, anche attraverso piattaforme dedicate di *e-learning*.

La partecipazione ai moduli formativi è obbligatoria per ogni Esponente Aziendale e per il Personale e deve essere documentata, con rilevazione della presenza in apertura e in chiusura della sezione formativa; successivamente, dovrà essere effettuato un *feedback* dell'effettivo apprendimento da parte del singolo partecipante e del livello di conoscenza/competenza acquisite.

Per gli assenti va organizzata una sessione di recupero.

Il compito della formazione deve essere quello di:

- assicurare adeguata conoscenza, comprensione e applicazione del Modello 231 e delle sue Componenti;
- prevedere una formazione differenziata in funzione del ruolo gerarchico e funzionale del partecipante;
- prevedere appositi programmi formativi, definendone: contenuto, frequenza, obbligatorietà della partecipazione, controlli di frequenza, valutazione qualità dei contenuti e del docente.

L'attività di comunicazione e formazione deve essere, in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità onde consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

16.2 Formazione degli Esponenti Aziendali, del Personale e dei Terzi Destinatari

La formazione del Personale (Apicale e Sottoposto) viene attuata sotto la responsabilità della U.O. competente e svolta con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.
Essa è articolata su due livelli:

- 1° LIVELLO: destinato ai soggetti cc.dd. Apicali (i.e. membri di Organi Societari, Dirigenti, Responsabili di U.O.), che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società; somministrato in fase di adozione o aggiornamento del Modello 231 e rinnovato periodicamente per i soggetti che hanno assunto o assumeranno il ruolo suindicato.
  Quanto ai contenuti, dovranno essere illustrati gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza in materia, illustrato il catalogo aggiornato dei reati-presupposto, il funzionamento dei Protocolli special-preventivi adottati dalla Società, nonché fornito un valido supporto per l'esercizio da parte loro della *leadership* e per la realizzazione della *Policy* aziendale.
- 2° LIVELLO: destinato a tutto il Personale dipendente, con specifica attenzione ai neo-assunti e a quanti operino nelle aree aziendali considerate "sensibili" in sede di mappatura dei rischi-reato e ai Terzi Destinatari che agiscono in nome e per conto della Società nelle aree aziendali considerate sensibili ai sensi del Decreto e/o del Modello 231, con specifica attenzione ai neoassunti e a quanti operino nelle aree aziendali considerate "sensibili" in sede di mappatura dei rischi-reato.

APPENDICE 1: CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO

Artt. 24 e 25, Reati nei confronti della P.A.[17]

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)[18];
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)[19];
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898);
- peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- indebita destinazione di denaro o beni mobili (art. 314-bis c.p.)[20];
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)[21];
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)[22];
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)[23];
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)[24].

Art. 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati[25]

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)[26];

[17] Come da ultimo novellati dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112.
[18] Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n 13.
[19] Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n 13.
[20] Da ultimo introdotto dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112.
[21] Così come modificato dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114.
[22] Così come modificato dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114.
[23] Da ultimo introdotto dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.
[24] Da ultimo introdotto dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.
[25] Come da ultimo novellato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90.
[26] Così come modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90.

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)[27];
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)[28];
- estorsione c.d. informatica (art. 629, co. 3, c.p.)[29];
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici di o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)[30];
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)[31];
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- delitto di ostacolo alla vigilanza per la sicurezza nazionale cibernetica. (art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge 18 novembre 2019, n. 133).

Art. 24-ter, Delitti di criminalità organizzata

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. n. 309/1990);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

[27] Fattispecie inserita dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90.
[28] Così come modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90.
[29] Fattispecie inserita dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90.
[30] Così come modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90.
[31] Così come modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90.

- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)[32];
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei protocolli agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Art. 25-ter, Reati societari

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023).

[32] Così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Art. 25-quater, Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (art. 5 d.l. 15.12.1979, n. 265 conv. con l. 6.2.1980, n. 15);
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 265 conv. con l. 6.2.1980, n. 15) nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Art. 25-quinquies, Delitti contro la personalità individuale

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Art. 25-sexies, Abusi di mercato
- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998).

Art. 25-septies, Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Art. 25-octies, Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio
- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Art. 25-octies.1, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori[33]
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)[34].

Art. 25-novies, Delitti in materia di diritto d'autore
- in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22 aprile 1941, n. 633)[35].

Art. 25-decies, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (cfr. art. 377 bis c.p.).

[33] Come da ultimo novellato dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.
[34] Fattispecie inserita dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.
[35] Come da ultimo novellati dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito in Legge 14 novembre 2024, n. 166.

Art. 25-undecies, Reati ambientali

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)[36];
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)[37];
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- reati di cui all'art. 137 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
- reati di cui all'art. 256 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- reati di cui all'art. 257 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- reati di cui all'art. 258 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- reati di cui agli artt. 259 e 260[38] della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;
- reati di cui all'art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni;
- reati di cui agli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione alla detenzione ed alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993;
- reati di cui agli artt. 8 e 9 D. Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.

Art. 25-duodecies, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 286/1998);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998).

Art. 25-terdecies, Razzismo e xenofobia

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654[39]).

[36] Così come modificato dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.
[37] Così come modificato dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.
[38] Richiamo da intendersi riferito all'art. 452 quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 ex D.Lgs. 21/2018.
[39] Richiamo da intendersi riferito ora all'art. 604 bis c.p., 3° comma, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. 21/2018.

Art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge n. 401/1989);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge n. 401/1989).

Art. 25-quinquiesdecies, Reati tributari

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)[40];
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)[41];
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);
- indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000)[42] [43];
- delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

Art. 25-sexiesdecies, Contrabbando[44]

- contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. 141/2024);
- contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. 141/2024);
- contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. 141/2024);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. 141/2024);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. 141/2024);
- contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. 141/2024);
- contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. 141/2024);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. 141/2024);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024);
- equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. 141/2024);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. 141/2024);

[40] Se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro.
[41] Se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro.
[42] Così come modificato dal D.Lgs. 87/2024.
[43] Se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro.
[44] Come da ultimo novellato dal D.Lgs. 141/2024.

- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. 504/1995);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. 504/1995);
- fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. 504/1995);
- associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);
- sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. 504/1995);
- circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. 504/1995);
- alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. 504/1995).

Art. 25-septiesdecies, Delitti contro il patrimonio culturale[45]
- furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

Art. 25-duodevicies, Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici[46]
- riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).

Art. 25-undevicies – Delitti contri gli animali
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.),
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.),
- Spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater c.p.),
- Divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Legge n. 146 del 16 marzo 2006, Reati transazionali in tema di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa e tratta di emigrati.
Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'ente collettivo può essere chiamato a rispondere anche dei reati presupposto commessi all'estero, qualora:

[45] Introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22.
[46] Introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

- sia ivi commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1;
- l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- ricorrano le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che l'autore-persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Nello specifico, i reati presupposto, richiamati dall'art. 10 della L. 146/2006, sono:

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).